

Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3583 del 08/02/2024 (Rv. 670295-01)

Prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo - Applicabilità della presunzione alla parte civile - Esclusione - Fondamento.

In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3583 del 08/02/2024 (Rv. 670295-01)